

FOCUS

**LE OPERAZIONI CON I PAESI BLACK LIST
INTEGRAZIONI ALLA DATA DEL 09/07/2010**

Con la presente, in relazione alla [precedente newsletter](#), forniamo i seguenti aggiornamenti: con provvedimento del 5 luglio 2010, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sembra, dunque, che per il momento non vi siano disposizioni ufficiali in merito ad un rinvio degli adempimenti previsti ed illustrati nella precedente newsletter mantenendo così il termine per il primo invio mensile al 31 agosto 2010.

L'Amministrazione Finanziaria, per quanto riguarda, invece, i dubbi interpretativi esposti nella comunicazione precedente, non ha ancora fornito chiarimenti.

In relazione, ad esempio, al problema legato alla doppia lista di Stati, l'orientamento che si è formato sulla materia va nel senso per cui è sufficiente che uno stato o territorio sia ricompreso in una delle due liste per determinare l'obbligo di invio dei dati all'Agenzia delle Entrate.

Non appare ancora chiaro quale sia il trattamento da riservare agli Stati non contemplati dal DM del 4.5.1999 e individuati, invece, dal DM del 21.11.2001 limitatamente ad alcune categorie economiche o societarie: è il caso, per esempio, della Corea del Sud o del Lussemburgo.

Apparirebbe logico che l'Amministrazione Finanziaria limitasse gli obblighi ai soggetti espressamente indicati nei provvedimenti sopra citati. Di seguito, vengono proposte delle schede-paese riassuntive relative ai principali Stati individuati dai provvedimenti adottando quest'ultima impostazione, in attesa di chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SINGAPORE, HONG KONG, FILIPPINE, MALAYSIA, TAIWAN			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 8 Dpr 633/72	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Importazioni ex. Art. 67 del Dpr 633/72	Escluse
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

COREA DEL SUD			
Relazioni "monitorate"		Transazioni con società che beneficiano delle agevolazioni previste dalla <i>Tax Incentives Limitation Law</i>	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 8 Dpr 633/72	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Acquisti ex. Art. 67 del Dpr 633/72	Escluse
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

MALTA, CIPRO			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 41 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare (la fatturazione è obbligatoria per i committenti comunitari)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Acquisti ex. Art. 38 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

LUSSEMBURGO			
Relazioni "monitorate"		Sole transazioni con le holding del 1929	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 41 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare (la fatturazione è obbligatoria per i committenti comunitari)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Acquisti ex. Art. 38 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

PRINCIPATO DI MONACO			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 41 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare (la fatturazione è obbligatoria per i committenti comunitari)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Acquisti ex. Art. 38 del DL 331/93	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

SVIZZERA			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 8 Dpr 633/72	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Importazioni ex. Art. 67 del Dpr 633/72	Escluse
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

SAN MARINO			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 71 Dpr 633/72	Da indicare (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Acquisti ex. Art. 71 del Dpr 633/72	Da indicare (operazioni non assimilabili alle importazioni)
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

LIECHTENSTEIN, ANDORRA			
Relazioni "monitorate"		tutte le transazioni con qualsiasi operatore commerciale	
Operazioni attive	Cessioni	Cessioni ex. Art. 8 Dpr 633/72	Da indicare
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 extraterritoriali (servizi generici, trasporti di beni, intermediazioni, prestazioni pubblicitarie ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 extraterritoriali (prestazioni di servizi relativi ad immobili, servizi culturali e scientifici resi in Italia, Ristorazione e catering ecc.)	Da indicare solo se fatturate e registrate (non vi è obbligo di legge)
Operazioni passive	Acquisti	Importazioni ex. Art. 67 del Dpr 633/72	Escluse
	Prestazioni di servizi	Prestazioni ex. Art. 7-ter del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare
		Prestazioni ex. Art. 7-quater del Dpr 633/72 territorialmente rilevanti in Italia	Da indicare

Lo Studio precisa che alcuni punti del provvedimento in oggetto, come già ribadito più volte, devono ancora essere chiarite dall'Amministrazione Finanziaria sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista operativo.

Cogliamo, inoltre, l'occasione per correggere un errore di stampa commesso nella precedente newsletter del 7 luglio u.s.: nell'elenco delle disposizioni contenute nel comma 3 del DM del 21.11.2001 sono stati omessi i punti dal n. 12) al n. 15) relativi a Portorico, Panama, Svizzera ed Uruguay.

Si allegano nuovamente i due provvedimenti.

Decreto Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999

Alderney (Aurigny);
 Andorra (Principat d'Andorra);
 Anguilla;
 Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
 Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
 Aruba;
 Bahama (Bahamas);
 Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
 Barbados;
 Belize;
 Bermuda;
 Brunei (Negara Brunei Darussalam);
 Cipro (Kypros);
 Costa Rica (Republica de Costa Rica);
 Dominica;
 Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
 Ecuador (Repuplica del Ecuador);
 Filippine (Pilipinas);
 Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
 Gibuti (Djibouti);
 Grenada;
 Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
 Hong Kong (Xianggang);
 Isola di Man (Isle of Man);
 Isole Cayman (The Cayman Islands);
 Isole Cook;
 Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
 Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
 Jersey;
 Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
 Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
 Macao (Macau);
 Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
 Maldive (Divehi);
 Malta (Republic of Malta);
 Maurizio (Republic of Mauritius);
 Monserrat;
 Nauru (Republic of Nauru);
 Niue;
 Oman (Saltanat 'Oman);
 Panama (Republica de Panama);
 Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
 Monaco (Principaute' de Monaco);
 San Marino (Repubblica di San Marino);
 Sark (Sercq);
 Seicelle (Republic of Seychelles);
 Singapore (Republic of Singapore);
 Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
 Saint Lucia;
 Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
 Svizzera (Confederazione Svizzera);
 Samoa (Independent State of Samoa);
 Taiwan (Chunghua MinKuo);
 Tonga (Pule'anga Tonga);
 Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
 Tuvalu (The Tuvalu Islands);
 Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
 Vanuatu (Republic of Vanuatu).

Il decreto del 21 novembre 2001

Alderney (Isole del Canale);	Jersey (Isole del Canale);
Andorra;	Kiribati (ex Isole Gilbert);
Anguilla;	Libano;
Antille Olandesi;	Liberia;
Aruba;	Liechtenstein;
Bahamas;	Macao;
Barbados;	Maldive;
Barbuda;	Malesia;
Belize;	Montserrat;
Bermuda;	Nauru;
Brunei;	Niue;
Cipro;	Nuova Caledonia;
Filippine;	Oman;
Gibilterra;	Polinesia francese;
Gibuti (ex Afar e Issas);	Saint Kitts e Nevis;
Grenada;	Salomone;
Guatemala;	Samoa;
Guernsey (Isole del Canale);	Saint Lucia;
Hong Kong;	Saint Vincent e Grenadine;
Isola di Man;	Sant'Elena;
Isole Cayman;	Sark (Isole del Canale);
Isole Cook;	Seychelles;
Isole Marshall;	Singapore;
Isole Turks e Caicos;	Tonga;
Isole Vergini britanniche;	Tuvalu (ex Isole Ellice);
Isole Vergini statunitensi;	Vanuatu.

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) **Emirati Arabi Uniti**, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) **Kuwait**, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;
- 4) **Monaco**, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Le disposizioni si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) **Antigua**, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) **Corea del Sud**, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) **Costarica**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) **Dominica**, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono

dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) **Lussemburgo**, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) **Malta**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) **Mauritius**, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.

12) **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»;

15) **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Autore: [Dott. Luca Castoldi](#)

Fonti: Legge 22 maggio 2010 n. 73; DM 30 marzo 2010; DM 4 maggio 1999; DM 21 novembre 2001; M. Bernasconi, Le operazioni con i paesi Black List; Il sole 24 Ore – edizioni del 18 e 21 giugno 2010; G. Odetto, Comunicazioni delle operazioni con paradisi fiscali: adempimenti operativi dall'1.7.2010, Schede di Aggiornamento Eutekne, Giugno 2010